

STATUTO

GALAHAD SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SALERNO SA VIA NIZZA 134

Numero REA: SA - 413757

Codice fiscale: 05026160654

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 04-04-2012 - Statuto completo	2
--	---

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale, unitamente a quanto allegato, ho dato lettura alle parti comparenti che, a mia domanda, l'approvano e confermano, con me sottoscrivendolo alle ore venti e minuti quindici.

Consta di fogli uno, scritto parte con sistemi elettronici da persona di mia fiducia e parte di mio pugno, per facciate tre e sin qui della presente.

F/TT: Francesco Bove, Simona Parrilli, Marilia Parente, Rosaria Cammarota, Fabrizio Amato notaio (sigillo).

SEGUE ALLEGATO "A"

STATUTO

Art.1) E' costituita una Societa' Cooperativa sociale a mutualita' prevalente denominata

GALAHAD Società Cooperativa Sociale

La cooperativa sara' iscritta, a cura dell'Organo Amministrativo, nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 cod. civ.

Art. 2) La cooperativa ha sede nel Comune di Salerno.

Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale.

Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede in altro Comune, nonche' l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie.

Art. 3) La cooperativa ha durata sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).

Qualora la durata venisse prorogata prima della scadenza, i

soci che non hanno concorso all'approvazione della deliberazione di proroga hanno diritto di recesso.

Art. 4) La Cooperativa non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini.

Art. 5) Per il raggiungimento dello scopo sociale, la Cooperativa si prefigge di svolgere attività socio-sanitarie, educative ed assistenziali, rivolte principalmente - anche se non esclusivamente - a minori, adolescenti, giovani di entrambi i sessi, donne vittime di violenze, tratta e prostituzione, e famiglie a partire da un'impostazione di cooperazione con il territorio.

In relazione a ciò, la Cooperativa può gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, le seguenti attività, suddivise per le aree "Minori, adolescenti, giovani", "Nuove povertà e emarginazione sociale", "Prevenzione e lotta alla dipendenza da sostanze illecite e lecite", "Formazione del personale nei servizi socio-sanitari ed educativi", "Mediazione familiare e interculturale" e "Divulgazione del vivere civile e della cultura della legalità".

La Cooperativa potrà svolgere attività educativa di strada, assistenza domiciliare a minori, attività nei contesti scolastici contro la dispersione scolastica, indagini sociali sui servizi e interventi educativi, interventi formativi per genitori, interventi educativi e animativi per famiglie, ogni

genere di servizio culturale, di animazione, ricreativo, formativo ed educativo per minori e giovani, interventi per il sostegno e il reinserimento di soggetti a rischio, interventi per il reinserimento di persone dipendenti da sostanze illecite e lecite, iniziative di sostegno dei percorsi di inclusione sociale.

La Cooperativa potrà avviare azioni preventive del disagio sociale, iniziative culturali e formative rivolte sia verso i propri soci che verso o per conto di altri gruppi ed enti, campagne di sensibilizzazione e informazione, avviare attività di progettazione per Enti pubblici e privati di intervento sociale, servizi di marketing per progetti di valorizzazione del Territorio.

La Cooperativa potrà gestire comunità alloggio per minori e giovani in difficoltà, centri di pronto intervento, servizi di vacanza per minori; centri ricreativi diurni, centri di aggregazione giovanile, attività di animazione del territorio, consultori familiari e per l'affido, servizi residenziali per minori, centri di ascolto e counseling come relazione di aiuto e di orientamento scolastico, centri territoriali di alfabetizzazione per adulti, anche extracomunitari.

La Cooperativa potrà avviare iniziative per la formazione sia del personale nei servizi socio-sanitari ed educativi con percorsi di qualificazione di base per specifiche figure professionali, sia per l'aggiornamento professionale degli

operatori dei servizi, compresi la supervisione e il coordinamento di progetti per servizi socio-assistenziali educativi, formazione per adulti e volontariato, il perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, psicopedagogici, educativi e culturali a persone svantaggiate, adeguandosi ai fini di cui alle lettere 'a' e 'b' dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991 n. 381, finalizzate alla promozione umana, alla solidarietà sociale e all'integrazione sociale dei cittadini, nell'interesse generale della comunità.

Si prevedono le attività di seguito elencate:

- sostegno alla ricerca scientifica e promozioni di ricerche di carattere psicologico, pedagogico, sanitario, giuridico e pubblicazione degli studi;
- concorsi o borse di studio su temi attinenti al proprio scopo sociale, con formazione di graduatorie e riserva di pubblicazione delle opere pervenute;
- attività editoriale relativamente all'elaborazione contentutistica e pubblicazione di sussidi, riviste, studi ed approfondimenti relativi alle tematiche sociali, sanitarie ed educative;
- conferenze, convegni, seminari, manifestazioni e quant'altro possa contribuire alla diffusione, alla sensibilizzazione ed all'approfondimento delle diverse tematiche della problematica

sociologica, pedagogica, psicologica e riabilitativa;

- formazione e sostegno all'inserimento lavorativo;

- laboratori (teatrali, antichi mestieri, musicali, grafico-
/pittorici ed altri);

- cura personale (pasti completi, servizi di lavanderia, ecc.)

- centri diurni specializzati per persone colpite da non autosufficienza fisica o affette da disabilità fisica e/o intellettuale, persone socialmente svantaggiate;

- servizi di sostegno alla domiciliarità e di trasporto, teleassistenza;

- collaborazione con Enti pubblici e privati nella progettazione, gestione e coordinamento delle attività di reinserimento sociale e di individuazione delle soluzioni abitative adeguate alla disabilità mentale o fisica;

- cooperazione allo sviluppo mediante la promozione di ogni forma di attività volta a tale scopo, come ad esempio il commercio equo e solidale, la finanza etica, il consumo critico, le micro realizzazioni, la sensibilizzazione, informazione, formazione;

- lo svolgimento di attività diverse (agricole, industriali, commerciali o di servizi) finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

- il commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti agricoli e non, e la produzione artigianale.

La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale,

potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali, e comunque attinenti ai medesimi, nonché, fra l'altro, e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa:

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese che svolgono attività analoghe o comunque accessorie all'attività sociale;
- concedere avalli cambiari, fideiussioni, stipulare contratti di locazione finanziaria con le società proposte, contrarre fidi, mutui, concedendo le necessarie garanzie sotto qualsiasi forma anche per facilitare l'ottenimento del credito ai soci;
- promuovere o partecipare ad Enti, Società, Consorzi di garanzia fidi promossi dal Movimento cooperativo, aventi per scopo il coordinamento e la facilità al credito di ogni tipo e ogni iniziativa di reperibilità dei mezzi finanziari a breve, a medio e a lungo termine, prestando le necessarie garanzie di fideiussioni;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonché adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge

31 gennaio 1992 n. 59 e successive modificazioni ed integrazioni.

A tal fine la Cooperativa richiederà tutte le autorizzazioni di legge, ove prescritte, così come si avvarrà di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione o per il settore di attività che ne forma l'oggetto.

La Cooperativa è altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo contingenti opportunità - la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo o aderendo a consorzi e ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo.

La Cooperativa, inoltre, è retta e disciplinata dai principi della mutualità prevalente ai sensi degli artt. 2512, 2513 e 2514 codice civile, senza fini di speculazione privata e mediante la solidale partecipazione dei soci e di tutto il gruppo sociale che ad essa fa riferimento, anche in qualità di soci fruitori, realizza le attività costituenti l'oggetto sociale in funzione e nel rispetto degli obiettivi della Legge 8 novembre 1991 n. 381 e del presente Statuto.

La cooperativa può svolgere l'attività anche con terzi non soci, ed è soggetta alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e ai sensi del D.Lgs. n. 220/2002 dal Ministero delle Attività Produttive.

La Cooperativa, tramite la gestione in forma associata, opera altresì per fornire ai propri soci occasioni di lavoro e

continuità di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. In questa prospettiva, particolare attenzione sarà rivolta alle categorie più deboli che trovano maggiore ostacolo nell'affermazione dei propri diritti a causa delle condizioni economiche e sociali, al grado di istruzione, ecc.

Su delibera dell'Organo Amministrativo essa potrà aderire ad associazioni di rappresentanza riconosciute dal movimento cooperativo, partecipare a consorzi o ad altri organismi economici e cooperativistici la cui attività risulti utile al conseguimento degli scopi sociali.

Essa ha lo scopo di creare occupazione e lavoro attraverso la promozione, la gestione e la distribuzione di servizi.

Tali servizi sono indirizzati a tutti i cittadini italiani ed europei, di qualsiasi età e condizione, ai giovani e agli anziani, alle donne, alle persone portatrici di handicaps, a bambini in tenera età, ad enti pubblici e privati.

Nello svolgimento delle attività, la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. A tal fine la cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.

La cooperativa inoltre potrà ricevere contributi e sovvenzioni di qualsiasi tipo previste dalle vigenti leggi nazionali e regionali, ed offrire la propria assistenza e consulenza in ognuno dei campi in cui si svolge la propria attività. Per l'attuazione dei fini sociali, la cooperativa provvede alla promozione, organizzazione, realizzazione, distribuzione e gestione dei seguenti servizi, anche a domicilio, ove necessario:

- la gestione di attività di tipo ludico-ricreativo da esercitarsi sia in spazi al chiuso che all'aperto, fornendo servizi connessi alle attività di cui innanzi;
- la promozione e gestione di centri di aggregazione sociale, educativa, culturale, ricreativa, ecc., eventualmente con annessi pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, sale di ritrovo e di ricreazione che accrescano il benessere e il grado di integrazione sociale dei soci, delle loro famiglie e della comunità in genere;
- promozione, organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale, sociale e culturale, anche in collegamento con enti pubblici ed enti privati, per incentivare le competenze tecniche dei soci, operatori e terzi nelle materie ricadenti nell'oggetto sociale, e concorrere alla formazione cooperativa anche con il contributo dell'Unione Europea;
- attività di formazione e consulenza, attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle istituzioni a favore

delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

- erogazione di servizi e svolgimento di attivita' per persone in condizioni di disagio psichico o deistituzionalizzate;

- gestione di asili nido, ludoteche, spazi all'aperto o chiusi, pubblici o privati, attrezzature per attivita' sportive o di libero svago; organizzazione di viaggi, gite, colonie, soggiorni climatici, feste, incontri per l'infanzia, per gli anziani e per gli infermi;

- gestione di istituti senza scopo di lucro per l'accoglimento di soggetti disposti al cambiamento e al recupero, organizzazione e gestione di conferenze, incontri, seminari, mostre, avvalendosi dei mezzi di comunicazione piu' idonei (stampa, audiovisivi, cineforum, radio e simili) per il conseguimento degli scopi sociali;

- attivita' di sensibilizzazione ed animazione delle comunita' locali al fine di renderle piu' consapevoli e disponibili all'attenzione ed accoglienza delle persone in stato di bisogno;

- progettazione e gestione di interventi sociali e socio-educativi per conto proprio e per conto terzi (enti pubblici e privati); progettazione e gestione di attivita' di ricerca e di progetti formativi, corsi di formazione e di aggiornamento professionale su temi inerenti alle attivita' di cui sopra; gestione di biblioteche, mediateche e centri di documenta-

zione;

- produzione, acquisto e distribuzione di pubblicazioni, edizioni fotografiche, audiovisive, libri e simili, anche mediante strumenti multimediali;

- tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse artistico, storico e culturale;

- tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente;

- attivita' di promozione della cultura e dell'arte per le quali sono riconosciuti apporti economici da parte dello Stato, o di enti pubblici e privati;

- gestione di asili nido aziendali, mense, catering, organizzazione di convegni e fiere, di congressi scientifici sui temi dell'innovazione in medicina, dell'assistenza sociale e del welfare in generale, attivazione di ogni iniziativa utile alla crescita della coscienza ecologica, attraverso ogni tipo di manifestazione, compresa la gestione delle fattorie ecologiche e didattiche, e la valorizzazione, distribuzione e pubblicizzazione dei prodotti tipici, biologici e derivanti dal lavoro di imprese cooperative che impieghino persone svantaggiate al fine del reinserimento lavorativo; in particolare, la cooperativa si occuperà di partecipare alle risorse provenienti dalle leggi nazionali ed europee, ex lege n. 328/2000 e simili, e gestirle, formulando progetti ad hoc che prevedano l'impiego di persone svantaggiate specialmente sotto il profilo cognitivo e mentale, per l'utilizzo e la valoriz-

zazione delle risorse materiali ed immateriali del territorio;

- l'attivazione di corsi e procedure di riattivazione psicosociale.

La Cooperativa, per la realizzazione delle finalita' sociali, puo' accettare incarichi, porsi come intermediaria, collaborare o stipulare convenzioni per conto e/o con persone, enti pubblici e privati, partecipare a pubblici appalti e alla costituzione di fondazioni aventi fini connessi a quelli suindicati.

Sempre per il raggiungimento dei suoi scopi, la cooperativa potra' ricevere liberalita' e prestiti dai Soci e da terzi secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con appositi Regolamenti approvati dall'Assemblea dei Soci.

Art. 6) Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, l'organo amministrativo deve rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualita' e quantita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento dev'essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole per lo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra cooperativa e soci. Tali regolamenti, predisposti dall'organo di amministrazione, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze

previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo.

Art. 7) Il numero dei soci e' illimitato e non puo' essere inferiore al numero minimo stabilito dalla legge.

Art. 8) Ciascun socio deve sottoscrivere almeno una quota.

Il patrimonio sociale e' costituito:

a) da un numero illimitato di quote del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zerozero) ciascuna;

b) dalle quote annuali per spese di amministrazione, che ogni socio e' tenuto a versare entro un mese dalla data di approvazione della deliberazione assembleare che ne determina la misura;

c) dal fondo di riserva legale;

d) dal fondo di riserva straordinaria;

e) da quant'altro venga ad accrescere il patrimonio sociale.

Art. 9) Possono essere soci cooperatori persone fisiche maggiori di eta' e/o persone giuridiche che abbiano i requisiti, le capacita' e le competenze necessari per svolgere le attivita' inerenti all'oggetto sociale, appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci prestatori, vale a dire coloro i quali per la loro capacita' effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa o che abbiano maturato una capacita' professionale nei settori di cui all'oggetto della Cooperativa;

b) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro attivita' gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarieta' ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/1991;

c) soci fruitori, che usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della cooperativa.

Ogni socio e' iscritto in un'apposita sezione del libro dei soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate;

d) soci sovventori.

Le domande di ammissione vanno indirizzate all'organo di Amministrazione che le esamina, accogliendole o rigettandole.

Le domande dovranno indicare il nome, il cognome, la data e il luogo di nascita, la residenza e il numero di codice fiscale dell'istante.

Sulla domanda di ammissione l'organo di amministrazione decide irrevocabilmente, con l'obbligo di precisare e comunicare il motivo dell'eventuale rifiuto all'istante, il quale potra' avvalersi del disposto dell'art. 2528 cod. civ.

Art. 10) Il socio e' tenuto ad osservare il presente statuto, le delibere adottate dagli organi sociali e le clausole degli eventuali regolamenti interni.

Art. 11) La qualita' di socio si perde per recesso (regolato dal disposto dell'art. 2532 cod. civ.), esclusione (regolata dal disposto dell'art. 2533 cod. civ.) o morte (regolata dal disposto dell'art. 2534 cod. civ.).

Art. 12) Le deliberazioni adottate in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate ai soci interessati mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.

Art. 13) Le riserve non possono essere distribuite tra i soci ne' durante la vita della societa' ne' all'atto dello scioglimento della Societa'.

La societa' non puo' distribuire dividendi in misura superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualita' prevalente.

La societa' non puo' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 14) Il versamento della quota dev'essere effettuato dal socio interamente all'atto della sottoscrizione.

I soci sono responsabili per le obbligazioni sociali limitatamente all'ammontare dei conferimenti.

Le quote sono sempre nominative; non possono essere sottoposte a pegno o ad altri vincoli, ne' essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo di Amministrazione, nel rispetto del disposto dell'art. 2530 cod. civ.

Le quote si considerano vincolate a favore della Cooperativa a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni che i soci contraggano con la medesima.

Art. 15) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno

dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio, che compilerà con criteri di oculata prudenza e nel rispetto delle norme di legge regolanti la materia.

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui attivi annuali, destinandoli:

- a) a riserva legale in misura non inferiore a quella determinata dalla legge;
- b) ai fondi mutualistici per la promozione o lo sviluppo della cooperazione, nella misura prevista dalla legge;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale nei limiti e alle condizioni previsti dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) alla retribuzione delle quote sociali effettivamente versate in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente; in ogni caso, possono essere distribuiti dividendi, acquistate quote della cooperativa o assegnate ai soci riserve divisibili, se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore a un quarto;
- e) alla remunerazione degli eventuali strumenti finanziari;
- f) alle altre riserve statutarie e volontarie.

Il tutto nel rispetto della normativa vigente, con particolare riguardo al disposto della legge n. 59/1992; in ogni caso, una quota degli utili netti annuali dev'essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della co-

operazione, nella misura e con le modalita' previste dalla legge, ai sensi dell'art. 2545 quater, comma 2, cod. civ.

L'assemblea che approva il bilancio puo' deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno e' ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualita' e quantita' degli scambi mutualistici, in conformita' dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento.

L'assemblea puo' deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- 1) in forma liquida;
- 2) mediante aumento proporzionale delle rispettive quote o con emissione di nuove.

Art. 16) Sono organi della societa':

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione e il suo Presidente;
- c) il Collegio Sindacale, se nominato, facoltativamente o necessariamente ai sensi dell'art. 2543 cod. civ.

Art. 17) L'assemblea dei soci e' ordinaria o straordinaria.

La sua convocazione deve effettuarsi mediante avviso contenente l'elenco delle materie da trattare, il luogo e la data

della prima e della seconda convocazione, la quale ultima dev'essere fissata almeno ventiquattro ore dopo la prima, e non oltre sette giorni da essa.

L'avviso va esposto nel locale della sede sociale almeno dieci giorni prima dell'adunanza.

In mancanza delle predette formalita' di convocazione, l'Assemblea e' regolarmente costituita qualora siano presenti o regolarmente rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e siano altresì presenti tutti i componenti dell'organo di Amministrazione e i componenti effettivi del Collegio Sindacale, se istituito.

L'organo di Amministrazione potra', a sua discrezione, e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita in questo articolo, usare qualunque altra forma di pubblicita' diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Art. 18) L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il bilancio preventivo;
- b) procede alla nomina delle cariche sociali;
- c) delibera su tutto quanto attiene alla gestione sociale e che sia riservato alla sua competenza dal presente statuto o sottoposto al suo esame dall'organo di amministrazione;
- d) delibera sulla responsabilita' degli amministratori;
- e) approva i regolamenti interni;

f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro centotanta giorni, qualora lo richiedano particolari esigenze sociali, connesse alla struttura o all'oggetto della società'.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte l'organo di Amministrazione lo ritenga necessario, o quando ne sia fatta richiesta, per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, nonché sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Art. 19) In prima convocazione, le Assemblee ordinarie o straordinarie sono regolarmente costituite quando sono presenti o rappresentati la metà' più uno dei soci aventi diritto al voto, e deliberano validamente a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti o rappresentati.

Art. 20) Se i soci intervenuti, di persona o per delega, in sede di prima convocazione non raggiungano il quorum richiesto dall'articolo precedente per la valida costituzione dell'Assemblea, gli oggetti che sarebbero dovuti essere trattati in

prima convocazione potranno essere trattati nel giorno fissato per la seconda convocazione.

In tale sede l'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti, quale che sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria, in seconda convocazione, delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti, quando sono presenti o rappresentati almeno un terzo piu' uno dei soci.

Per le votazioni si procedera' normalmente col sistema dell'alzata di mano; per le elezioni delle cariche sociali, o quando trattasi di persone, si procedera' col sistema della votazione a scrutinio segreto.

Art. 21) Hanno diritto al voto nelle assemblee tutti i soci che siano tali da almeno tre mesi e non siano in mora con i versamenti richiesti dalla società.

Il socio puo' farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro socio, non amministratore, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta;

ogni socio delegato non puo' rappresentare piu' di un socio.

Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale nell'Assemblea e conservate agli atti della società'.

Art. 22) L'Assemblea, tanto in sede ordinaria che straordinaria, e' presieduta da un socio eletto dall'Assemblea stessa. L'Assemblea nomina anche un segretario e, quando occorrono, due scrutatori.

Le deliberazioni devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal segretario, che sara' un notaio nei casi richiesti dalla Legge.

Art. 23) La cooperativa puo' essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

- da un amministratore unico;
- da un consiglio di amministrazione composto da tre fino a cinque membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- da due o piu' amministratori con poteri congiunti o disgiunti.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa puo' essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico dev'essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori resteranno in carica fino a revoca o dimissioni o per quel tempo piu' limitato che verra' stabilito dai soci all'atto della loro nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, e' consentita la revoca in ogni tempo e senza necessaria motivazione ovvero giusta causa, con applicazione della disciplina di cui all'art. 1725 comma 2 cod. civ.

E' ammessa la rieleggibilita'.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo e' stato ricostituito.

Tutti i poteri, i doveri e le responsabilita' enunciati per il consiglio di amministrazione si riferiscono anche all'amministratore unico, se nominato in luogo del consiglio di amministrazione.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente. Il Consiglio si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qual volta questi lo ritenga necessario o quando ne facciano richiesta almeno due Consiglieri. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Il Consiglio di Amministrazione puo' validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione, purché siano presenti tutti i consiglieri e il Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 24) L'organo di Amministrazione e' investito dei piu' ampi poteri nella gestione ordinaria e straordinaria della societa', e gli sono conferite tutte le facolta' per l'attuazione degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quelle che, per disposizione di legge o di statuto, siano riservate

alla competenza dell'assemblea.

Art. 25) Se sia nominato il Consiglio di Amministrazione, in caso di mancanza di uno o piu' amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dagli artt. 2385 e 2386 cod. civ.

Art. 26) Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o l'amministratore unico hanno la rappresentanza della societa' di fronte ai terzi e in giudizio, danno esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea ed eventualmente del Consiglio di Amministrazione, sono autorizzati a riscuotere i pagamenti e a rilasciare liberatorie quietanze, hanno facolta' di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la societa' davanti a qualsiasi autorita' giudiziaria ed amministrativa, e di nominare procuratori speciali.

In caso di urgenza essi adottano sotto la loro responsabilita' tutti i provvedimenti che ritengano necessari, sottoponendoli poi, con pari urgenza, alla ratifica degli organi competenti.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente del Consiglio di Amministrazione e' sostituito dal Vice Presidente oppure, ove anche quest'ultimo manchi, dal Consigliere piu' anziano.

Spetta all'Assemblea determinare gli eventuali compensi dovuti agli Amministratori. Spetta all'organo amministrativo, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare l'eventuale compenso dovuto agli Amministratori investiti di

particolari cariche.

Art. 27) Il Collegio Sindacale, se nominato, esercita le funzioni previste dall'art. 2403 cod. civ.; e' composto da tre membri effettivi, soci o non soci; devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. I sindaci devono essere scelti con i criteri indicati dall'art. 2397 cod. civ. Il Presidente del collegio sindacale e' nominato dall'assemblea a norma di legge; si applica il disposto dell'art. 2543 cod. civ. Il controllo contabile viene esercitato nei casi e secondo le norme di legge vigenti.

Art. 28) L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della societa' dovra' procedere alla nomina di uno o piu' liquidatori scegliendoli preferibilmente tra i soci.

Art. 29) In caso di cessazione della societa', l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione, dedotti il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione in conformita' al presente statuto e in ottemperanza al disposto dell'art. 2514 lettera 'c' cod. civ., così come anche previsto dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 30) Per meglio disciplinare il funzionamento della Cooperativa, l'organo di Amministrazione potra' elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.

Art. 31) La risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci o tra questi ultimi e la societa' in dipendenza dell'applicazione del presente Statuto e dei regolamenti di cui al precedente articolo, resta demandata alla competenza di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla sede della societa'.

L'Arbitro decidera' ex bono et aequo, quale amichevole compositore, e il lodo sara' inappellabile.

Art. 32) Per quanto non e' previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle societa' cooperative. Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la disciplina delle societa' cooperative a norma dell'art. 2519 cod.civ., si applicano, in quanto compatibili, le norme delle societa' a responsabilita' limitata.

F/TI: Francesco Barone, Simona Parrilli, Marilia Parente, Rosaria Cammarota, Fabrizio Amato notaio (sigillo).

BOVE Francesco, PARENTE Marilia, CAMMAROTA Rosaria, .

Fabrizio Amato notaio (sigillo)

"Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese."